

## SULLA INTRODUZIONE AL NOVECENTO GIURIDICO DI PAOLO GROSSI

Di Giuseppe Vettori

| 18

Sulla Introduzione al Novecento giuridico di Paolo Grossi  
(Giuseppe Vettori)

**SOMMARIO:** 1. *Il secolo lungo e la pos-modernità.* 2. *Il sistema delle fonti e le divisioni della scienza giuridica.* 3. *Il sistema delle fonti e “l’enigma democrazia”.*

### 1. Il secolo lungo e la pos-modernità.

Paolo Grossi scolpisce sin dalle prime pagine del libro i tratti di questo secolo lungo<sup>1</sup> che lascia alle spalle la modernità, incrocia una realtà totalmente diversa dal passato senza lasciar intravedere, ancora, un approdo certo e definitivo.

Il volume traccia una linea fra l’inizio del 900 e il presente, muovendo dalle intuizioni di Santi Romano, sino alla svolta della nuova Costituzione e alla peculiarità del laboratorio europeo che si confronta con la fattualità dell’*homo oeconomicus* e la logica millenaria della *common law*, capace di ispirare un mutamento profondo di mentalità. Tutto ciò evoca l’idea del 900 come tempo di transizione, lontano da un assetto sicuro perché tutto è stato rimesso in discussione<sup>2</sup>. Basta uno sguardo al passato.

Il giuspositivismo agli inizi degli anni sessanta è il metodo prevalente ed è inteso come un certo modo di accostarsi alla giuridicità e come una precisa ideologia basata su alcuni punti fermi<sup>3</sup>. La legge come unica fonte delle regole, un sistema positivo completo e coerente, interpretato letteralmente, Di-

<sup>3</sup> v. N. BOBBIO, *Il positivismo Giuridico, Lezioni di filosofia del diritto*, raccolta da N. Mora, Giappicchelli, Torino, 1960. L’autore, nel paragrafo 32 p. 151 e ss. indica sette punti fondamentali della dottrina giuspositivistica. “Il settimo punto riguarda la teoria dell’obbedienza. Su questo punto non si possono fare facili generalizzazioni: però c’è un complesso di posizioni nell’ambito del positivismo giuridico che fanno capo alla teoria dell’obbedienza assoluta alla legge in quanto tale, teoria che si sintetizza nell’*aforisma*: *Gesetz ist Gesetz* (la legge è legge). A proposito di questa teoria tuttavia si dovrebbe parlare di positivismo etico, in quanto si tratta di un’affermazione di ordine non scientifico, ma morale o ideologico. Anche le origini storiche di questa dottrina sono diverse da quelle delle altre teorie giuspositivistiche: infatti mentre queste ultime fanno capo al pensiero razionalistico del Settecento, la prima fa capo al pensiero filosofico tedesco del primo Ottocento e, particolare a Hegel.” Concludendo l’a. si esprime così: “il positivismo giuridico può essere considerato sotto tre aspetti. Esso infatti è: a) un certo modo di accostarsi al diritto; b) una certa teoria del diritto; c) una certa ideologia del diritto.”

<sup>1</sup> P. GROSSI, *Introduzione al novecento giuridico*, Roma-Bari, 2012, p. 3 e il riferimento critico a Hobsbawm, *Il secolo breve*, Milano, 1995

<sup>2</sup> Il riferimento di Grossi è a L. MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Milano, 1996, p. VII.



ritto e Morale come sfere differenziate<sup>4</sup>. La norma era osservata come altri fenomeni naturali. L'interprete era un "manovratore del linguaggio"<sup>5</sup>, il diritto si esauriva in un insieme di regole da ordinare in concetti. Insomma "normativismo e formalismo, legalismo e concettualismo continuarono ad essere la veste candida del civilista italiano"<sup>6</sup>.

Nei venti anni successivi alla guerra questo metodo aveva svolto, secondo taluni, una funzione importante almeno sotto due profili. Garantì la certezza del diritto stabilizzando i valori espressi dal nuovo assetto democratico e contribuì, nel periodo del miracolo economico, a rafforzare lo Stato come unica fonte del diritto e come istituzione capace di garantire la rinascita del Paese. Da qui il rifiuto di valorizzare principi, clausole generali ed ogni forma di giusnaturalismo<sup>7</sup>.

La rottura dell'equilibrio si verificò alla fine degli anni sessanta con l'esplosione della contestazione, il diffondersi dell'instabilità politica e il consolidarsi di una nuova funzione dello Stato e del diritto. Il primo mutava radicalmente i suoi scopi e per conseguirli "occorre(va) una continua opera di stimolazione di comportamenti considerati economicamente vantaggiosi"<sup>8</sup>. La scienza giuridica non poteva trascurare le tecniche di ricerca necessarie" nella politica di sviluppo di un paese in rapida trasformazione"<sup>9</sup>.

Emerge in quegli anni una visione più umana del diritto. Si va alla ricerca di un parametro esterno alla norma più convincente per indirizzare l'effettività del diritto e la sua corrispondenza con i nuovi bisogni. Muta la prospettiva di analisi. Si avverte l'insufficienza di una sola visione strutturale della realtà e si rivalutano la funzione individuale<sup>10</sup>, i contegni e la correttezza.

La filosofia in Francia<sup>11</sup>, Germania<sup>12</sup> e in America<sup>13</sup> avvia una fase pos-positivistica più adatta per

comunità giuridiche complesse, ove il discrimine fra regola morale e regola giuridica è sempre più sfumato.

I tratti di questo nuovo ordine sono descritti benissimo nel volume.

Il maggior ruolo della società rispetto allo Stato consolida l'essenza ordinamentale del diritto. I codici stentano a ordinare la società e la risposta delle leggi speciali, confusa e alluvionale, contribuisce a rendere insanabile la crisi della legge e subito dopo la crisi del sistema moderno delle fonti. Con una conseguenza su tutte. La risposta ai problemi di vita si sposta sulla giurisprudenza cui viene chiesto di dare effettività alla molteplicità delle regole. Emerge la centralità dell'interpretazione-applicazione, frutto di un rinnovamento metodologico profondo<sup>14</sup>.

Ma su tutto ciò la scienza giuridica si divide oggi in modo netto.

## 2. Il sistema delle fonti e la divisione della scienza giuridica.

Da molti si rivaluta l'ideale positivo che riserva al giurista il ruolo di costruttore di regole giuste ed efficienti, all'interno di un ordinamento "dato e accettato". Un metodo, si dice, che deve essere difeso di fronte al mito di una giurisprudenza tesa a realizzare equilibri "spontanei"<sup>15</sup>. D'altra parte non si pone in dubbio la necessità di un potere pubblico forte e "di un severo minimo di governo"<sup>16</sup>, ma ci si interroga sull'essenza del diritto oggi, su di un nocciolo duro della giuridicità che eviti nostalgie giusnaturalistiche e derive ideologiche, ma si concentri sul senso vero di un ordine che si forma dal basso intriso di fattualità.

Il giurista assapora, insomma, l'incertezza, l'inquietudine<sup>17</sup> e si divide su tutto. Solo qualche esempio che conosco meglio.

<sup>4</sup> N. BOBBIO, *Il positivismo giuridico, Lezioni di filosofia del diritto raccolte* da N. Morra, Torino, 1960.

<sup>5</sup> N. IRTI, *La filosofia di una generazione*, in P. Perlingieri e A. Tartaglia Polcini, (a cura di), *Novecento giuridico: i civilisti*, Napoli, 2013, p. 333 ss.

<sup>6</sup> P. Grossi, *op. cit.*, p. 125; Id. *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860/1950*, Milano, 2000;

<sup>7</sup> Così G. LOSANO in *Prefazione a N. Bobbio, Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto. Prefazione di G. Losano*, Roma-Bari, 2007 (rist.) p. VI.

<sup>8</sup> N. BOBBIO, *Dalla struttura alla funzione*, op. cit. p. 41.

<sup>9</sup> N. BOBBIO, *Profilo ideologico del '900*, Milano, Garzanti, 1990, p. 232.

<sup>10</sup> Per una sintesi efficace v. S. ORLANDO, *Fattispecie, comportamenti, rimedi. Per una teoria del fatto dovuto*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, 4, p. 1033 e G. VETTORI, *Diritti, principi e tecnica rimediabile nel dialogo fra le Corti*, in *Eur. dir. priv.*, 2011, p. 237ss.

<sup>11</sup> J. GHESTIN, *L'utile e le juste dans le contracts*, in *Archiv. Phil.d.*, 1981, p. 35 ss.

<sup>12</sup> G. HUSSERL, *Recht und Zeit*, Frankfurt a. M., 1955, e i riferimenti di L. MENGONI, *Diritto e tempo*, in *Jus*, 1998, pp. 635 ss. ora in *Scritti, I, Metodo e teoria giuridica*, a cura di C. Castronovo, A. Nicolussi, A. Albanese, Milano, 2011, p. 13.

<sup>13</sup> R. DWORKIN, *I diritti presi sul serio*, nuova ed. it. a cura di N. Muffato, Bologna 2010; Id., *La giustizia in toga*, Roma Bari, 2010, ed ivi *Diritto e morale*, p. 3 ss; *Trenta anni dopo*, p. 204 ss.

<sup>14</sup> P. GROSSI, *Introduzione al Novecento giuridico*, cit., p. 33 ss.

<sup>15</sup> M. LIBERTINI, *Il vincolo del diritto positivo per il giurista*, in *Studi in onore di A. Falzea*, Milano, Giuffrè, 1991; ID., *Le fonti private del diritto commerciale. Appunti per una discussione*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, I, p. 599 ss.; ID., *Clausole generali, norme generali e principi fondamentali nel diritto commerciale. Riflessioni introduttive*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2011.

<sup>16</sup> S. CASSESE, *L'Italia: una società senza Stato?*, Bologna, 2011.

<sup>17</sup> P. GROSSI, *op. cit.*, p. 119 ss.



Pietro Rescigno<sup>18</sup> ha fatto di recente riferimento ad una nuova stagione delle clausole generali sottolineando un fatto singolare e preoccupante. Nel “collegato lavoro” la legge riconosce al giudice solo un controllo di legittimità formale della giusta causa imponendogli di tener conto di una tipizzazione. E’ chiaro il disegno. Si vuol limitare gli spazi di creativa attività concessa al giudice dalle clausole generali, a garanzia dell’impresa e del mercato. D’altra parte dottrina autorevole elabora una possibile deroga convenzionale alla buona fede interpretativa nei contratti cosiddetti completi, di origine internazionale. La distanza fra queste visioni, legislative e dottrinarie, e l’uso ampio e consolidato delle clausole generali nella giurisprudenza è evidentissimo<sup>19</sup>.

Nella riflessione sul contratto è netto il contrasto fra chi esalta la dimensione strutturale e chi crede nel controllo di correttezza dei contegni. Una diversità che contrappone esigenze di coerenza e certezza tramite vecchie e nuove categorie, descritte con

numeri e aggettivi, e chi sollecita una forte attenzione alle articolazioni di nuove fonti da cui trarre regole e principi<sup>20</sup>.

Nell’attuazione dei diritti è forte il divario fra chi segue, con profonda attenzione, il dialogo fra le Corti nel precisare il contenuto e l’effettività di tali situazioni e chi lamenta i guasti di un costituzionalismo irenico per rivalutare il ruolo e il compito della legge<sup>21</sup>.

In ultimo il tema della giustizia contrattuale è stato accolto con entusiasmo o demonizzato, quando con quel termine si vuol solo indicare un problema e un metodo. Da un lato l’esigenza di assicurare l’eguaglianza sostanziale e l’equità nei contratti, dall’altro la necessità di foggare rimedi adeguati ai tempi ed efficienti nell’attribuire a ciascuno quanto è dovuto. Il che esige un rapporto corretto fra regole di validità e di responsabilità, fra illecito e contratto, fra principi e clausole generali<sup>22</sup>.

<sup>18</sup> P. RESCIGNO, *Una nuova stagione per le clausole generali*, in *Giur. it.*, 2011, p. 1689 ss.

<sup>19</sup> Il tema ha attraversato tutto il novecento ed è chiaro il perché. In un ambiente gius-positivista dominato dalla centralità dei codici e delle loro precise disposizioni “ le clausole generali divengono al contempo una singolarità e un problema”. Una singolarità perché non hanno una fattispecie, consentono l’ingresso nel sistema di valori extragiuridici, in contrasto con la completezza e coerenza dell’ordinamento, assegnano un ruolo decisivo al giudice nel completamento della fattispecie. Tutto ciò è utile per ordinare una realtà in divenire e rappresenta una tecnica legislativa valorizzata dagli stessi codici, ma non elimina un problema. Il ruolo del giudice o dell’interprete “sfugge allo stretto principio di legalità”<sup>19</sup>. Siano le clausole un “assegnio in bianco al giudice” o forme che potenziano la sua discrezionalità, è chiaro che esse sono in netto contrasto con il metodo tipico del positivismo su aspetti centrali come la definizione di un comportamento illecito perché “cagiona un fatto ingiusto” ( art. 2043 c.c.) o di un inadempimento perché contrario “all’ordinaria diligenza” ( art. 1175, 1176 c.c.). Da qui il problema di separare i vantaggi dai rischi mediante una tecnica adeguata e una riflessione sul compito cognitivo e prescrittivo di chi deve applicarle. Sul punto le analisi recenti sono di grande interesse. Un’indagine analitica ridefinisce la nozione e il ruolo come frammenti di norme che richiedono un apporto valutativo in “base a criteri e parametri di giudizio, interni e/o esterni al diritto tra loro potenzialmente concorrenti”. Si precisa il modo per superare l’incertezza sollecitando la scelta di standard concorrenti mediante il ricorso ad un sillogismo che porti alla giustificazione della scelta dello standard , interno o esterno al diritto positivo, e del contenuto in concreto ad esso attribuito<sup>19</sup>. Si tenta una distinzione, sempre oscillante, fra clausole e principi utile per una pulizia semantica ma anche per una corretta costruzione di significato del valore precettivo di entrambi. A. GENTILI, *Prefazione al volume di V. Velluzzi, Le clausole generali. Semantica e politica del diritto*, Milano Giuffrè, 2010, p. XIV e S. RODOTÀ, *Il tempo delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1987, p.709 ss; L. MENGONI, *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, p. 5ss; ora in *Scritti I Metodo e teoria giuridica*, cit. p. 165 ss. e da ultimo la limpida analisi di S. PATTI, *Ragionevolezza e clausole generali*, Milano, 2013.

<sup>20</sup> V. ROPPO, *Causa concreta: una storia di successo? Dialogo ( non reticente né compiacente) con la giurisprudenza di legittimità e di merito*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 4, p. 957 ss.; A. GENTILI, *Il ruolo della razionalità cognitiva nelle invalidità negoziali*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, 5, p. 1105 e in una prospettiva diversa G. VETTORI, *Il contratto senza numeri e aggettivi. Oltre il consumatore e l’impresa debole*, in *Contr. impr.*, 2012, p. 1190 ss. e A. DI MAJO, *Giustizia e “materializzazione” nel diritto delle obbligazioni e dei contratti tra (regole) di fattispecie e (regole) di procedura*, in *Eur. dir. priv.*, 2013, 3, 797 ss.

<sup>21</sup> V. da ultimo V. BARSOTTI, *La costituzione come fonte direttamente applicabile dal giudice*, Maggioli, 2013, ed ivi le relazioni di E. Cheli, M. Bertolino, C. Busch, E. Lamarque, A. Pioggia, F. Valguarnera.; v. anche G. VETTORI, *Diritti, principi e tecnica rimediata nel dialogo fra le Corti*, in *Eur. dir. priv.*, 2011, p. 237ss. ma v. anche S. CASSESE, *Il Mondo nuovo del diritto. Un giurista e il suo tempo*, Bologna, Il mulino, 2008, p. 35; G. BRONZINI, *La tutela dei diritti fondamentali e la loro effettività: il ruolo della Carta di Nizza*, in *Riv. Giur. Lav.*, 2012,1, p. 53; A. RUGGERI, *Rapporti fra Corti costituzionali e Corti europee, bilanciamenti interordinamentali e controlli mobili a garanzia dei diritti fondamentali*, in [www.associazionedeicostituzionalisti.it](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it)

<sup>22</sup> G. Chioldi, *La Giustizia contrattuale. Itinerari della giurisprudenza italiana tra otto e novecento*, Milano, 2009, XI ss <sup>22</sup> Mi permetto di richiamare, G. VETTORI, *Autonomia privata e contratto giusto*, in *Riv. dir. priv.*, 2000, p. 21 ss.; ID., *Diritto dei contratti e costituzione europea. Regole e principi ordinanti*, Milano, 2005, p.83ss.; ID., *Giustizia e rimedi nel diritto europeo dei contratti*, in *Eur. dir. priv.*, 2006, p. 53 ss., ma v. in particolare H. COLLINS, *La giustizia contrattuale in Europa*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2003, p. 659 ss.; Il Manifesto intitolato “Giustizia sociale nel diritto contrattuale europeo: un manifesto”, pubblicato in G. Vettori (cura di), *Contratto e costituzione in Europa*, Padova, Cedam, 2005, e in *Riv. crit. dir. priv.*, 2005, p. 99 ss. e da ultimo V. SCALISI, *Giustizia contrattuale e rimedi: fondamento e limiti di un controverso principio*, in V. SCALISI, *Il contratto in trasformazione. Invalidità e inefficacia nella transizione al diritto europeo*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 337 ed ivi un’ampia bibliografia. L’opera più ampia e completa sul diritto europeo si deve a C. CASTRONOVO e S. MAZZAMUTO (a cura di), *Manuale di diritto privato europeo*, 2 ed., Milano, 2013.

Ciò che emerge da questi esempi è chiaro.

La contrapposizione netta fra legge e giudice, fra Politica e Giustizia che va esaminata oltre le dispute ideologiche, riflettendo sull'evoluzione dell'assetto istituzionale e del sistema delle fonti.

### 3. Il sistema delle fonti e “L'enigma democrazia”.

Un bel libro recente<sup>23</sup> descrive bene i tratti del sistema democratico costruito in Europa dopo i dieci anni (fra i trenta e i quaranta del novecento) più tragici dell'intera storia dell'umanità. Lo Stato costituzionale rifiutò sia l'ideale di una sovranità popolare illimitata, di cui si giovarono gli Stati totalitari, sia la struttura dello Stato liberale che aprì la strada a quei regimi. Con una novità profonda. La forma democratica si è caratterizzata per un assetto diverso e particolare che ha retto sino ad oggi.

Si valorizzarono i limiti alla sovranità popolare potenziando istituzioni non elettive, come le Corti costituzionali prima e le Autorità indipendenti poi. Si potenziò la struttura della protezione sociale per scongiurare ritorni al passato. Si avviò il processo di integrazione europea come limite allo Stato nazionale, anche nella definizione di regole, principi e obiettivi<sup>24</sup>.

Dopo oltre cinquanta anni tale assetto è scosso da fatti epocali<sup>25</sup>.

<sup>22</sup> v. da ultimo M. BARCELLONA, *Clausole contrattuali e giustizia contrattuale. Equità e buona fede tra codice civile e diritto europeo*, Torino, 2006, p.257 ss. ID., *I nuovi controlli sul contenuto del contratto e le forme della sua eterointegrazione: Stato e mercato nell'orizzonte europeo*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, 1, p. 33 ss., e in part. 50 “con i controlli sul contenuto dei contratti del consumatore e di quelli fra imprese, il legislatore comunitario non ha inteso moralizzare il contratto ma ha voluto, piuttosto, mercantilizzare lo cambio”; Tali considerazioni terminano con la conclusione, scontata, che nella disciplina comunitaria “L'istanza etico-politica può giocare come un “motivo” tra gli altri di una disciplina che ha la sua causa innanzi tutto nella manutenzione del mercato e nella legittimazione del modello distributivo ad esso legato; con quel che ne segue sul piano della sua corretta rappresentazione ed interpretazione”. Ciò esige due repliche in breve. La giustizia del contratto esula sempre da concezioni etiche e si incentra sulla ricerca di limiti all'autonomia e di rimedi privati che sono ragionevoli e giusti in un certo ambiente e in una certa epoca. La sua accezione non interseca neppure l'idea di giustizia sociale che esige un bilanciamento fra valori diversi. Ha invece una funzione distributiva perché la diversa configurazione degli elementi strutturali e delle tutele distribuisce in modo diverso i rischi derivanti dall'esercizio dell'autonomia dei privati v. H. COLLINS, *La giustizia contrattuale in Europa*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2003.

<sup>23</sup> J-W MULLER, *L'enigma democrazia*, trad. it. Einaudi, Torino, 2012, p. X ss.;

<sup>24</sup> J-W MULLER, *op. cit.*, p. 176 ss.

<sup>25</sup> V. H. HFFMAN, *Rappresentanza-rappresentazione. Parola e concetto dall'antichità all'Ottocento*, Milano, 2007; G. DUSO,

Si è detto bene che nel 900 si sono avute trasformazioni straordinarie (dai lumi a petrolio ad Internet) che non possono non aver intaccato la forma politica e sociale in cui viviamo<sup>26</sup>. Indico solo due aspetti.

Da un lato, negli ultimi decenni, le istituzioni si sono mostrate impotenti nei confronti di un capitalismo finanziario globale che ha concentrato in poche sedi invisibili le decisioni e il potere che incide sulle elementari regole di convivenza civile. Dall'altro si è manifestata con forza la “sfiducia nel rapporto fra voto e rappresentanza, parlamenti e partiti, non più capaci, a volte, di esprimere correttamente, senza stravolgimenti e usurpazioni, l'autentica volontà collettiva”<sup>27</sup>. Ciò che sta accadendo in Europa in assenza di un effettivo pilastro popolare è ancor più grave.

Agli inizi di questo secolo Bobbio ha osservato giustamente che il processo di evoluzione della democrazia liberale si è sviluppato sino ai nostri giorni con una trasformazione più quantitativa che qualitativa. “Si sono moltiplicati gli organi rappresentativi nella struttura dello Stato liberale garantista, ma non è migliorata la qualità della partecipazione e l'efficienza dell'ordine legale”<sup>28</sup>.

Tutto questo ha inciso sulla oggettività del diritto, su quel ordine “dato e accettato” che si rimpiange e infine sul sistema delle fonti che ne è l'espressione. Il quale è mutato nella forma e nella sostanza.

Alla piramide descritta dall'art.1 del codice civile e dall'art. 12 delle Preleggi si sostituiscono fonti diverse e complementari. La Costituzione, l'ordine comunitario e gli obblighi internazionali attuati dalla legge ma anche da giudici interni, comunitari e internazionali in dialogo fra loro.

L'essenza della giuridicità muta e tale mutamento fa sì che la regola deve essere individuata in un contesto qualitativamente diverso. Con il ricorso a principi e a clausole generali ove l'intreccio fra *logos* e *nomos*, fra regole e ragionevolezza è spesso inscindibile, perché il precetto va calato nella controversia, disciplinata da fonti eterogenee dove le “scalette” del normativismo non danno risposte immediate.

Ciò non evoca una scelta ideologica che fu propria invece del giuspositivismo<sup>29</sup>, ma manifesta solo

*La rappresentanza politica. Genesi e crisi del concetto*, Milano, Franco Angeli, 2003.

<sup>26</sup> A. SCHIAVONE, *Non ti delego*, Rizzoli, Milano, 2013, p. 24 ss.; 56 ss.; 64 ss.

<sup>27</sup> A. SCHIAVONE, *op. cit.*, p. 34 ss.

<sup>28</sup> N. BOBBIO, *Democrazia*, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, *Il Dizionario di politica*, Utet, Torino, 2004, p. 239.

<sup>29</sup> v. N. BOBBIO, *Il positivismo Giuridico, Lezioni di filosofia del diritto*, op. cit., p. 151 ss. e la nota n. 3

la complessità d una società da ordinare in modo diverso dal passato.

Da qui il ruolo del giurista contemporaneo che ci indica Paolo Grossi. Un operatore a cui si chiede grande preparazione tecnica e un' intelligenza sociale capace di comprendere il presente e di avere  
| 22 | assieme consapevolezza di dover essere “coscienza vigile del proprio tempo” e custode dei valori di una società in trasformazione e non mero “servitore del potere costituito”<sup>30</sup>. Per un motivo chiaro.

Al *juris peritus*, proprio per l'ufficio cui è stato chiamato da sempre non si addice la “filosofia della catastrofe ma deve recuperare “la propria funzione educativa, l'attitudine a convertire lo spirito umano, dell'allievo, dello studioso, del cittadino addestrandolo tutti all'autocoscienza”<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> così A. PUNZI, *Prefazione a G. Benedetti, Oggettività esistenziale dell'interpretazione. Saggi su ermeneutica e diritti*, Giapicchelli, Torino, 2014.

<sup>31</sup> Ancora A. PUNZI, *op. ult. cit.*

